



COMUNE DI POMPU

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Cavour n° 1 - 09093 POMPU (OR)

C.F./P. IVA 00074160953 - Telefono 0783/990035-999111 - Fax 0783/990035

E-Mail info@comune.pompu.or.it

PEC : comune.pompu@legalmail.it

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei Giudici d'Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

RENDE NOTO

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.**, negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l'Ufficio Elettorale Comunale o scaricandolo dal sito web del Comune.
2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) buona condotta morale;
 - d) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - e) licenza di scuola media inferiore per i Giudici di Corte d'Assise;
 - f) licenza di scuola media superiore per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
 - a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Pompu, 18.04.2025

IL SINDACO
Ing. Moreno Atzei